



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
SEZIONE DI CREMONA

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dall'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dall'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto dall'art. 26, D.Lgs 105/2018

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 01 del 02/03/2026

Il giorno 02/03/2026, alle ore _18,30 presso la sede sociale V. S. Francesco d'Assisi, n.°5 - Cremona, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "ANC CREMONA" Gruppo di Fatto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione del nuovo statuto
- 2) varie ed eventuali.

In prima convocazione sono presenti, fisicamente o per delega, n. 29 soci su un totale di n. 29 soci iscritti. I quorum richiesti dallo statuto per la valida costituzione dell'Assemblea Straordinaria sono pertanto rispettati.

Presiede l'Assemblea il sig. L.te C.S. PECORELLI GIUSEPPANTONIO, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione.

Verbalizza la riunione il sig. Brig. Capo MILAZZO BIAGIO, nella sua qualità di Segretario dell'Associazione.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, interviene il Presidente il quale spiega ai soci la ragione che ha portato l'Associazione a valutare l'adozione di un nuovo statuto. Il Presidente spiega infatti che, a norma del comma 2 dell'art. 101 del nuovo "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), l'Associazione è tenuta ad aggiornare il proprio Statuto per l'adeguamento afferente le direttive legislative per la messa in regola del Gruppo di Fatto (Volontariato) nelle more attuative in essere..

Il Presidente, pertanto, richiede all'Assemblea di discutere ed approvare il nuovo Statuto.

Si apre dunque il dibattito.; in linea di massima non ci sono problematiche importanti ostative all'ordine del giorno in oggetto. Al termine dell'intervento il Presidente chiede all'Assemblea di approvare il nuovo statuto.

L'Assemblea, chiamata a votare, delibera, con voti favorevoli 29, voti contrari 0, astenuti 0, di adottare il nuovo Statuto.

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno e nelle varie ed eventuali sono state riassunte le ulteriori fasi da espletare per il buon fine della pratica di cui trattasi e, contestualmente, viene designato il Consiglio Direttivo del Gruppo di Volontariato, in allegato al presente Verbale. Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il presente verbale e l'allegato statuto, che ne è parte integrante, verranno registrati presso l'Agenzia delle Entrate a cura del Presidente o suo delegato entro i termini stabiliti da legge.

Il Segretario BRIG. CAPO MILAZZO BIAGIO

Il Presidente L.te C.S. PECORELLI GIUSEPPANTONIO

IL PRESIDENTE
Lgt. c.s. Giuseppantonio Pecorelli

All. 1: Elenco Consiglio Direttivo



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Cremona

CONSIGLIO DIRETTIVO GRUPPO di FATTO A.N.C. CREMONA e data di nomina

01. Giuseppantonio PECORELLI n. Vieste (FG) 15.05.1960 – PCRGPP60E15L858Z –
02/03/2026 - Presidente
02. Giovanni CARUBELLI n. Cicognolo (CR) 13.09.1956 – CRBGNN56P13C678E –
02/03/2026 - Vice Presidente
03. Biagio MILAZZO n. Messina 16.10.1959 – MLZBGI59R16F158V – 02/03/2026 Segretario
04. Agostino TABAGLIO n. Torre Picenardi – TBGGTN55C22L258D –
02/03/2026 – Revisore dei Conti
05. Alfonso ARDOVINO n. Salerno 07.04.1960 – RDVLNS60D07H703K – 02/03/2026 Consigliere
06. Michele BELLINO n. Roma 07.05.1959 – BLLMHL59E07H501T – 02/03/2026 Consigliere
07. Nicola DELIPERI n. Ribera (AG) 11.08.1967 – DLPNCL67M11H269A –
02/03/2026 Consigliere
08. Massimo PUERARI n. Cremona 05.04.1959 – PRRMSM59D05D150L –
02/03/2026 Consigliere
09. Aldo TANONI n. Montefano (MC) 21.04.1944 – TNNLDA44D21F496V –
02/03/2026 Consigliere
10. Enzo GIANCRISTOFORO n. Ortona (CH) 03.10.1954 – GNCNZE54R03G141L –
02/03/2026 Consigliere

IL PRESIDENTE

L.te C. S. PECORELLI GIUSEPPANTONIO

IL PRESIDENTE

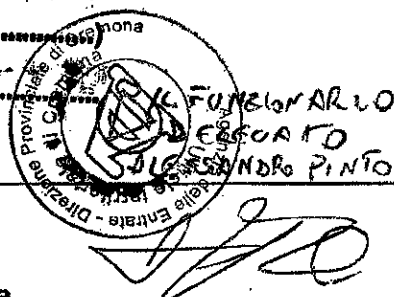
Lgt. c.s. Giuseppantonio Pecorelli

REGISTRATO A CREMONA IL 18-03-2026 AL N° 141 SERIE 3

VERSATI €

IDENTIFICATIVO TELEMATICO

TH226000141000WE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione di Cremona
Via S. Francesco d'Assisi, 5 - 26100 Cremona

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs 117/2017

Esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs 117/2017, corretto
dall'art. 26, D.Lgs 105/2018



Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione di Cremona

STATUTO

ANC DI CREMONA ODV

ART. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata: **"Associazione Nazionale Carabinieri di Cremona Organizzazione di Volontariato"** di seguito, in breve, **"ANC DI CREMONA ODV"**.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e nei limiti del D.Lgs. 117/2017

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente di seguito detto "organizzazione" ha l'obbligo di inserire l'acronimo **"ODV"** o la locuzione **"Organizzazione di Volontariato"** nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Cremona (CR) in Via San Francesco d'Assisi
nr.5. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato
dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.

4. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante l'esercizio, in via esclusiva e principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui
all'art.5 del D.Lgs. 117/2017

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educative – (lettera d);
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.L.
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni – (lettera f);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclu-
se attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volonta-
riato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo – (lettera i);
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso – (let-
tera k);
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19
agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

- articolo – (lettera u);

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici – (lettera w);

In particolare, l'organizzazione intende promuovere:

- La promozione e la tutela dei diritti della persona mediante assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- Organizzazione e gestione di attività di intrattenimento – spettacolo – ristoro;
- Assistenza a manifestazioni organizzate da enti /società sportive / società culturali/ società di spettacolo/ istituzioni;
- La protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- Supporto alle Autorità Locali nella gestione di cerimonie ed eventi;
- Supporto alle Istituzioni locali nella gestione di manifestazioni sportive, culturali, intrattenimento e religiose a tutela delle persone;
- Supporto alle Istituzioni locali per la consegna di farmaci, pasti, pacchi alimentari e qualsiasi altro bene di necessità per la popolazione;
- Supporto alle istituzioni locali per assistenza durante trasporto scuolabus e attraversamento pedonale alunni;
- La presenza presso plessi scolastici a tutela dei minori;
- Supporto alle Polizie Locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge (Osservazione, Segnalazione, Visibilità);
- Compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini;

- Svolgimento, inoltre, di attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi

analoghi o connessi con i propri;

- Non è prevista l'attività di protezione civile. Solo in casi eccezionali e per particolari esigenze in ambito locale possono affiancare i volontari della protezione civile in soccorso alla popolazione, sotto il coordinamento dell'ente di protezione civile responsabile.

2. Per il perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi, l'organizzazione intende realizzare:

- Interazione con enti - istituzioni - forze dell'ordine - associazioni che facciano richiesta di collaborazione per i punti di cui sopra all'art. 2;
- Individuazione delle problematiche e/o esigenze di cui all'art. 2, con impegno di proporsi ad enti - istituzioni - forze dell'ordine - associazioni per l'ausilio della gestione di eventuali interventi da adottare per la gestione delle stesse.

3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre collaborare insieme ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

ART. 3 – Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che l'organo di amministrazione documenti il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal D.Lgs. 117/2017 e dai decreti applicativi.
2. Spetta al Consiglio l'individuazione di dettaglio di tali attività.

ART. 4 - Raccolta Fondi

1. L'organizzazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto del principio di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti dei sostenitori e con la cittadinanza (art. 7, D.Lgs. 117/2017).

ART. 5 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati – procedure di ammissione.

1. L'organizzazione è a carattere aperto. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 32, co. 1 del D.lgs. n. 117/2017.

- | | |
|----|---|
| 2. | Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile e, comunque non oltre i sessanta giorni dalla richiesta. |
| 3. | L'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. Entro sessanta giorni dalla richiesta esso deve, altresì motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. |
| 4. | Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. |

ART. 7 - Diritti e obblighi degli associati

- | | |
|----|---|
| 1. | Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. |
| 2. | I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'associazione con la quota sociale. La quota sociale non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso o di perdita delle qualità di associato. |
| 3. | Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di: <ul style="list-style-type: none">- Partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;- Godere del pieno elettorato attivo e passivo;- Essere informati sulle attività delle organizzazioni e controllarne l'andamento;- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;- Recedere dall'appartenenza all'organizzazione; |

- Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Rispettare le delibere degli organi sociali;
- Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statuarie tramite il proprio impegno gratuito;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio direttivo;
- Non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 8 – Procedura di esclusione

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- recesso volontario presentato all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o scioglimento (se trattasi di ente);
- esclusione per gravi motivi, tra i quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

L'associato può in ogni momento recedere dall'organizzazione inviando comunicazione scritta all'organo di amministrazione. Il recesso non prevede la restituzione della quota associativa né di altre somme eventualmente versate all'organizzazione. La cessazione diventa effettiva nel momento in cui la comunicazione perviene all'organo di amministrazione. L'associato, salvo differente valutazione dell'organo di amministrazione, resta vincolato per specifiche obbligazioni eventualmente assunte.

L'associato che contraviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle deliberazioni degli organi sociali può essere escluso dall'organo di amministrazione. La delibera che dispone l'esclusione deve

essere comunicata all'associato che, entro i successivi trenta (30) giorni da tale comunicazione può ricorrere all'assemblea degli associati, mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo che ne consenta la tracciabilità. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 – Attività di volontariato e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, pertanto, non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario;
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa;
4. La qualifica di volontario è, altresì incompatibile, con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare tutti i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.
6. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 10 – Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci;
 - Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo o Comitato Esecutivo);
 - Presidente;
 - Organo di Controllo, nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o se ritenuto opportuno;
 - Organo di Revisione se nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o se ritenuto opportuno;
 - Il Segretario;
 - Il Tesoriere;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 4 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato scadono allo scadere dello stesso.

ART.11 Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. E' presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un presidente eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data della seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla pri-

ma convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi digitali e/o telematici che possano comprovare l'avvenuta ricezione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione lo ritenga necessario.

5. L'Assemblea può tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. I voti, di norma, sono palesi tranne quelli riguardanti la nomina e la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nelle ipotesi in cui la stessa Assemblea lo ritenga opportuno in ragione della tipologia della delibera.

2. Hanno diritto al voto in Assemblea tutti coloro che siano iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

6. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 50% degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
8. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
9. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto ai sensi dell'art. 10, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio consuntivo e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'eventuale ricorso proposto dall'associato in caso di sua esclusione;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e sullo Statuto;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 – Organo di amministrazione -Consiglio Direttivo

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di 5 membri deciso dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e/o indicate dagli enti associati. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, co. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice civile, non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
3. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando siano presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. L'organo di amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente. Almeno due volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, in cui il preavviso può essere più breve.

7. Le riunioni possono tenersi anche per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti e, in assenza di nominativi, attraverso l'elezione dei membri mancanti alla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9. L'organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- Elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- Nomina il Segretario e il tesoriere;
- Amministra l'organizzazione;
- Fissa l'importo della quota associativa;
- Predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea e curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Realizza il programma di lavoro, promuovendone o coordinandone l'attività e autorizzando la spesa;
- Si pronuncia sull'esclusione degli associati;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'organizzazione che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.
Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di cui è parte.
2. L'Assemblea può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta l'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità ed urgenza, può assumere provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I

componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche in riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- Attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – Organo di Revisione dei conti

- | | |
|---|--|
| | |
| 1. L'Organo di revisione è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione le- | |
| gale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo | |
| secondo le modalità di cui al precedente articolo 16, co. 2. | |
| | |

ART. 18 – Il Segretario

- | | |
|--|--|
| 1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: | |
| - Provvede alla tenuta ed aggiornamento del "registro degli aderenti" del libro dei "beni inven- | |
| tariali", del rapporto annuale delle attività; | |
| - Provvede al disbrigo della corrispondenza; | |
| - È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni | |
| dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo | |
| | |

ART. 19 - Tesoriere

- | | |
|--|--|
| 1. Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la | |
| propria responsabilità: | |
| - Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Diretti- | |
| vo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio direttivo en- | |
| tro il mese di marzo; | |
| - Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conser- | |
| vazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; | |
| - Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle de- | |
| cisioni del Consiglio Direttivo, a firma disgiunta con il Presidente. | |
| | |
| | |

ART. 20 – Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART.21 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea Ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 22 – Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, o se ritenuto opportuno, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 – Libri Sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ne rende disponibile agli associati l'accesso agli stessi secondo le modalità previste in statuto o in apposito Regolamento o delibera.

ART. 24 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – Statuto e disposizioni applicabili

1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto previsto in esso, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, dalle relative norme di attuazione, dal Codice civile e dalla ulteriore legislazione ad essa applicabile in ragione delle finalità ed attività perseguite.

ART. 26 Disposizioni finali

1. Il presente Statuto potrà essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico, o analogo settore.
2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati.

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo nr.117/2017 e alle loro eventuali successive variazioni.-

IL SEGRETARIO
Brig. Ca. Milazzo Riagio

IL PRESIDENTE
Lgt. c.s. Giuseppe Antonio Pecorelli